

Città di San Severino Marche

Provincia di Macerata

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLO STATUTO COMUNALE


**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI
CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016.**

- Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 19.06.2018, dichiarata immediatamente eseguibile.
- Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Severino Marche, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale, in data 11/07/2018.

San Severino Marche, li 11/07/2018

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Avv. Pietro Tapanelli**

Pietro Tapanelli



SOMMARIO

| | |
|--|----|
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| Art. 1 - Obiettivi e finalità | 3 |
| Art. 2 - Campo di applicazione | 3 |
| Capo II - Fondo incentivante per le funzioni tecniche | 4 |
| Art. 3 - Costituzione e accantonamento | 4 |
| Art. 4 - Percentuale effettiva del fondo | 4 |
| Capo III - Ripartizione del fondo | 5 |
| Art. 5 - Percentuale destinata alla ripartizione del fondo | 5 |
| Art. 6 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale | 5 |
| Art. 7 - Ripartizione dell'incentivo | 6 |
| Art. 8 - Termini per le prestazioni | 8 |
| Art. 9 - Riduzione delle risorse finanziarie - penali | 8 |
| Art. 10 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo | 9 |
| Art. 11 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte | 9 |
| Art. 12 - Incremento della quota del fondo | 9 |
| Art. 13. - Ore di lavoro straordinario | 10 |
| Capo IV - Fondo per l'innovazione | 11 |
| Art. 14 - Percentuale del fondo per l'innovazione | 11 |
| Capo V - Norme finali | 12 |
| Art. 15 - Disposizioni transitorie | 12 |

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato "Codice") e si applica per le **funzioni tecniche** svolte dal personale interno dell'amministrazione comunale, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento; di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 2 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.

CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:
 - a) importo a base di gara fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - b) importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001 ed euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
 - c) importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
 - d) importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
 - e) importo a base di gara superiore a euro 10.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%.
2. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà stabilita con le modalità previste al comma precedente.
3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.
5. Il Responsabile dell'Area che deve procedere all'affidamento, valutata la complessità della procedura e contestualmente alla nomina del RUP, può destinare al personale della Stazione Unica Appaltante o della Centrale Unica di Committenza una percentuale del relativo stanziamento non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto al comma 1.

CAPO III - RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 5 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'amministrazione comunale.

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento dell'attività di **responsabile unico del procedimento (RUP)** per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Responsabile dell'Area preposto, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. Lo stesso Responsabile di Area può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico

ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;

- c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.
5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altre Aree e Servizi. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile dell'Area coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
6. Partecipano alla ripartizione del fondo:
- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti**;
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - g) **il personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile dell'Area preposto, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

| Attività | % min | % max | Prestazione | Ruolo | % min | % max |
|---|-------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| Responsabilità unica del procedimento | 5 | 55 | art. 31 | RUP | 10 | 100 |
| | | | | Collaboratore/i tecnico/i | 10 | 90 |
| | | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 10 | 30 |
| Programmazione della spesa per investimenti | 10 | 40 | Art. 21 | Collaboratore/i tecnico/i | 10 | 100 |
| | | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 10 | 90 |
| Verifica preventiva del progetto | 1 | 15 | art. 26, c. 6 lett. c) e d) | Collaboratore/i tecnico/i | 10 | 100 |
| | | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 10 | 90 |
| Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti | 0 | 15 | | Collaboratore/i tecnico/i | 10 | 100 |
| | | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 10 | 90 |
| Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto | 10 | 60 | art. 101 | Direttore dei lavori/esecuzione | 20 | 80 |
| | | | | Direttore/i operativo/i | 10 | 30 |
| | | | | Ispettore/i di cantiere | 10 | 20 |
| | | | | Coordinatore sicurezza | 10 | 30 |
| | | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 10 | 10 |
| Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità | 1 | 10 | art. 102 | Collaudatore tecnico-amministrativo | 40 | 100 |
| | | | | Collaudatore statico | 10 | 100 |
| | | | | Collaboratore/i tecnico/i | 10 | 60 |
| | | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 10 | 10 |

3. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 2, comunque non eccedenti il limite massimo dell'incentivo previsto dall'articolo 3, qualora venga attestata dal Responsabile di Area una complessità dell'attività, o un carico di lavoro maggiore dovuto alla carenza di personale in organico, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.
4. È fatta salva l'attribuzione di una quota dell'incentivo ai sensi dell'art. 4, comma 5, per l'attività prestata dalla Stazione Unica Appaltante o Centrale Unica di Committenza.

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile di Area o del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da altre disposizioni. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – PENALI

Il Responsabile, con provvedimento adeguatamente motivato con cui viene valutata la gravità dell'inadempimento, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 6.

1. Qualora si verificassero incrementi dei tempi, rispetto a quelli originariamente previsti e se stabiliti, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
2. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. In caso di incrementi congiunti di tempi e costi si applicano le riduzioni previste al precedente comma 2, ridotte del 30%.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione

dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

ART. 10 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Area preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
 - a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione per la spesa per investimenti, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente per l'attività del RUP;
 - b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione per la spesa per investimenti, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

ART. 11 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo e comunque l'importo previsto dalle normative vigenti di settore

ART. 12 - INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3.
2. Il fondo di cui all'art. 3 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 9 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono

determinate qualifiche professionali.

ART. 13. - ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, autorizzato dal Responsabile d'Area o di Servizio a prestare ore di lavoro straordinario ritenute necessarie dal RUP per il rispetto della tempistica di cui all'art. 8, non ne può richiedere la retribuzione né il recupero delle stesse.
2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario o il recupero delle relative ore, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso, nei limiti comunque dello straordinario previsto per il settore di competenza all'inizio di ogni annualità.

CAPO IV - FONDO PER L'INNOVAZIONE

ART. 14 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

CAPO V - NORME FINALI

ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Responsabile di Area preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Responsabile di Area preposto dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art. 12, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 14, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
3. Il presente regolamento entra in vigore con la data di esecutività della sua delibera di approvazione.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 50/2016 nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.